SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2214

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANGELONI, SARTORI, CASADEI MONTI, D'ALESSANDRO PRISCO, DE MARTINO Guido, RUSSO, BEDONI, PAGANO, BRAMBILLA, PEDRAZZINI, BACCARINI, BETTONI BRANDANI, BUCCIARELLI, GIOVANELLI, SCIVOLETTO, DANIELE GALDI, CARPENEDO, FORCIERI e BONAVITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1995

Modifica dell'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende temperare l'eccessiva rigidità della normativa sull'ineleggibilità per le cariche degli enti locali (articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16). Una riforma si rende, infatti, necessaria in quanto le disposizioni in esame appaiono eccessivamente restrittive del diritto di elettorato passivo (e solo di quello locale e regionale) garantito dalla Costituzione ed anche dalla Carta europea delle autonomie locali; inoltre, hanno creato una situazione di confusione e di incertezza alla guida di molti enti locali.

Il punto che si vuole modificare riguarda l'applicazione della sanzione dell'ineleggibilità per le cariche amministrative anche ai casi di condanne a pene lievi (come la multa o la reclusione fino a sei mesi). Si vuole almeno attenuare la disparità di trattamento a danno degli amministratori locali, sia rispetto agli eletti alle cariche politiche nazionali per cui questa sanzione non è prevista, sia rispetto agli alti dirigenti amministrativi, non eletti, che, in presenza delle stesse condizioni, permangono legittimamente nelle loro funzioni.

Con il testo che segue si ripristina il limite di pena di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 286, che modificava gli articoli 270 e 271 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, di contenuto illiberale.

Perciò, il disegno di legge modifica la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 15 della citata legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, introducendo il limite della reclusione superiore a sei mesi. Non si è ritenuto, invece, di dare espressa disciplina al caso in cui la pena inflitta è patteggiata e consegue alla sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale. La concorde giurisprudenza ritiene infatti di equiparare le sentenze di cui al predetto articolo 444 alla sentenza di condanna, per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dall'articolo 15 della legge n. 55 del 1990. Ne consegue che, se è stata patteggiata la reclusione non superiore a sei mesi per un delitto commesso con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ricorre la fattispecie che esclude l'ineleggibilità, ai sensi della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 15 della citata legge n. 55 del 1990, nella nuova formulazione che si propone con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera *b)*, sempre che la pena inflitta sia della reclusione superiore a sei mesi».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa trova applicazione nei confronti degli eletti in carica nonchè per i procedimenti pendenti alla data predetta.